REMNA Srl
Sviluppo impianti di produzione energia da fonti rinnovabili
Via Appiani 12, 20121 Milano (Mi)
Partita IVA e Cod. Fiscale 07405480968
Tel-3496535114-3402570771-3288175300
Tel-Fax-0287085967
PEC-remna@legalmail.it

REGIONE LIGURIA

Provincia di Savona

IMPIANTO IDROELETTRICO DEL TORRENTE TEIRO

CERTIFICAZIONI UFFICIO DIFESA DEL SUOLO PER RILASCIO PARERE EX ART.16

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ai sensi del D.L. 3 aprile 2006, n.152

- ☐ - R1 – Relazione tecnica (Ing. Matteo Motta)
- ☐ - R2 – Relazione idrologica (Ing. Stefana Rossi)
- ☐ - R3 – Relazione idraulica (Ing. Matteo Motta)
- ☐ - R4 – Relazione geologica (Dott. Geol. Andrea Valente Arnaldi)
- ☐ - R5 – Studio d'impatto ambientale (Ing. Matteo Motta)
- ☐ - R6 – Studio d'impatto sull'ittiofauna (Ing. Matteo Motta)
- ☐ - R7 – Studio sugli impatti delle derivazioni idroelettriche (Ing. Matteo Motta)
- ☐ - R8 – Relazione paesaggistica (Arch. Riccardo Gusti)
- ☐ - R9 – Fotomontaggi (Arch. Riccardo Gusti)
- ☐ - R10 – Relazione naturalistica (Dott. Valentina Borgna)
- ☐ - R11 – Relazione ittiologica(Dott. Luca Ciuffardi e Matteo Cappurro)
- ☐ - R12 – Controdeduzioni parere screening (Ing. Matteo Motta)
- ☐ - R13 – Sintesi non tecnica (Ing. Matteo Motta)
- ☐ - R14 – Piano particellare (Ing. Matteo Motta)
- ☐ - R15 – Studio ambientale integrativo (Dott. Biol. Nicola Polisciano)
- ☐ - R16 – Studio forestale (Dott. Agr. Stefano Assone e Dott. For. Daniele Poncino)
- ☐ - R17 – Studio integrativo d'impatto sull'ittiofauna (Dott. Biol. Nicola Polisciano)
- ☐ - R18 – Studio sugli habitat per specie anfibie (Dott. Biol. Nicola Polisciano)
- ☐ - R19 – Studi idrologici-idraulici integrativi (Ing. Matteo Motta)
- ☑ - R20 – Certificazioni Ufficio Difesa Del Suolo parere ex Art.16(Ing. Matteo Motta)
- ☐ - R21 – Relazione geologica integrativa (Dott. Geol. Andrea Valente Arnaldi)

Data: SETTEMBRE 2015

Sommario

1. Integrazioni richieste dal Settore Via – Difesa del Suolo 3

1. Integrazioni richieste dal Settore Via – Difesa del Suolo

Di seguito si riportano le richieste formulate dall'Ufficio Via e Dal Servizio Difesa Del Suolo per la formulazione del parere ai sensi dell'Art.16 delle Nda del Piano di Bacino Vigente.

Difesa del suolo
In riferimento all'oggetto e vista la documentazione allegata per l'espressione del parere come previsto dall' art.16 c.2 lett.i) della Normativa di Piano approvata con DCP 38 del 30.06.2015 sono necessarie le seguenti integrazioni:

CERTIFICAZIONI
1) certificazione a firma di tecnico abilitato nella quale viene non solo attestato ma anche motivato che le tubazioni in progetto lungo la SP57 (cippo 10.000):
non possono utilizzare un tracciato alternativo
sono di interesse pubblico
2) certificazione a firma di soggetto competente che attesti la copertura economica comprese le opere di messa in sicurezza dell'intervento
3) la certificazione a firma di soggetto competente nella quale è dichiarato che il progetto prevede l'assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al piano di bacino e al piano comunale di protezione civile.

1.Impossibilità di utilizzare un tracciato alternativo.

L'attuale classificazione adottata dal Piano di Bacino per la porzione della valle del Teiro ricompresa tra l'abitato di Pero e quello di Alpicella è caratterizzata da morfologie vallive complesse che ricomprendono aree di suscettività al dissesto eterogenee e differenti con presenza di tutte le classi di suscettività al dissesto.

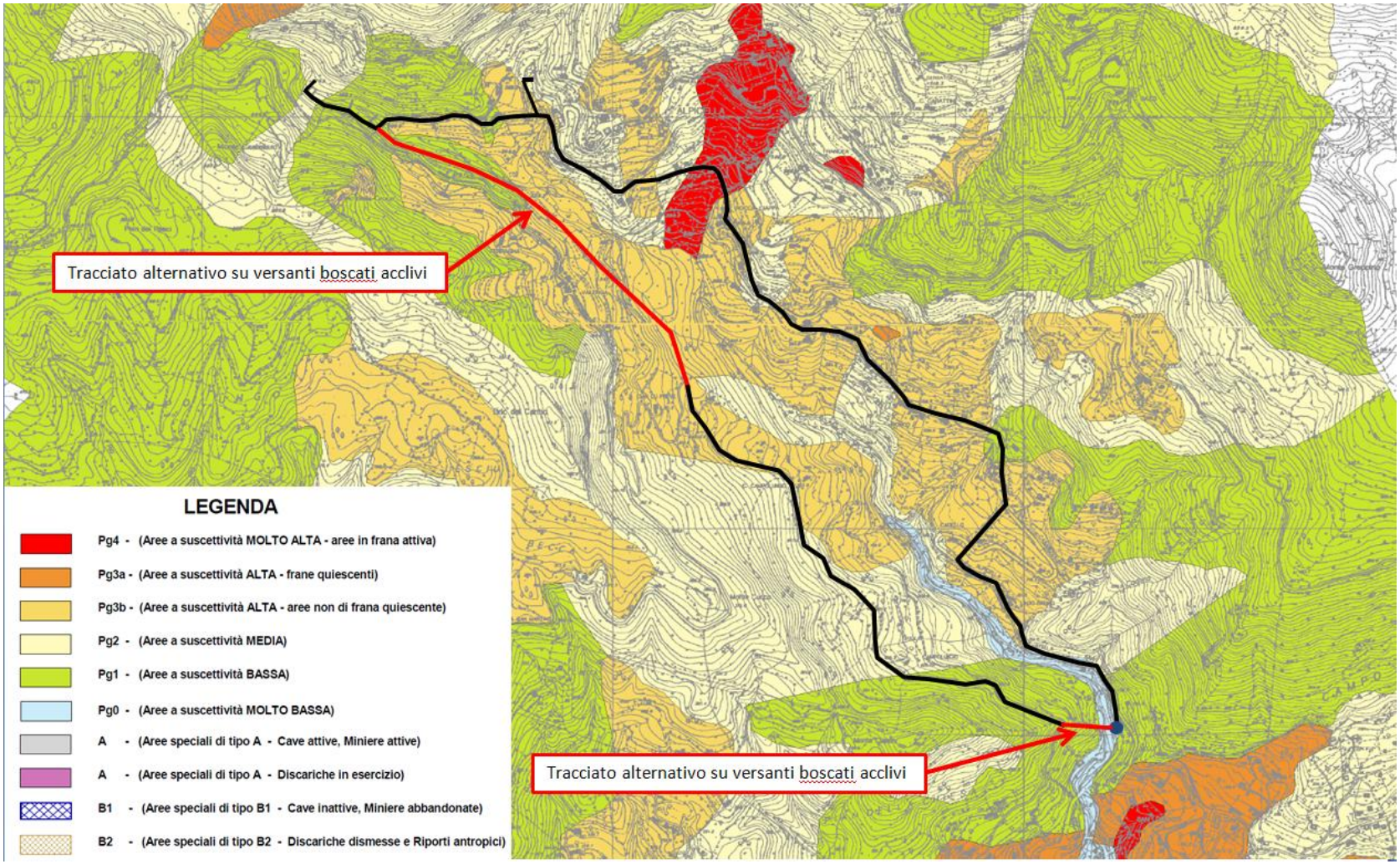
Il tracciato dell'impianto in progetto prevede il passaggio in un'area classificata Pg4.

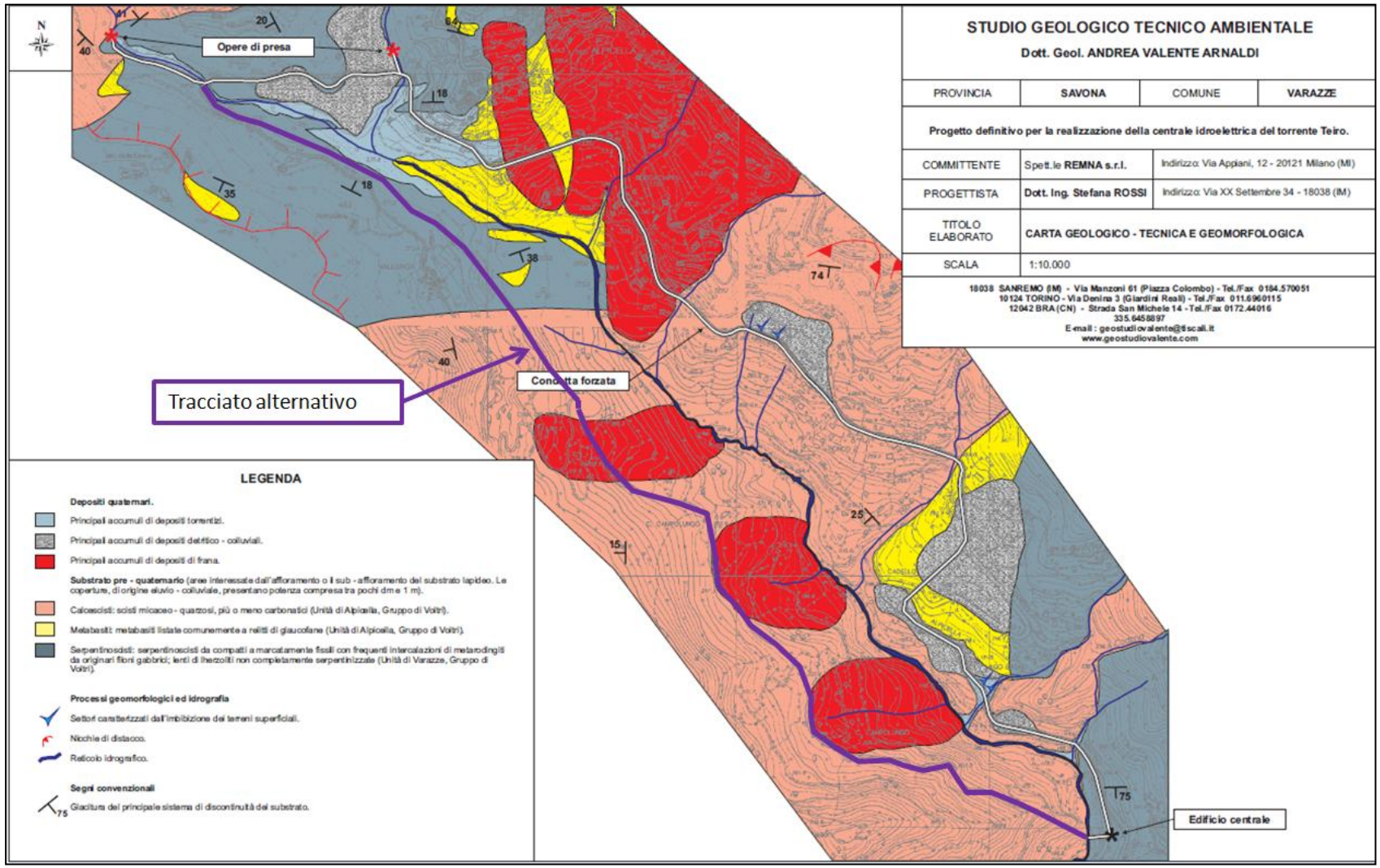
Tale area ricopre per intero il versante sinistro dalla quota di 460 m fino al torrente Teiro, a quota 270 m.

Tracciati alternativi sulla sponda sinistra non sarebbero quindi ipotizzabili, in quanto attraverserebbero in ogni caso l'area classificata in PG4.

Sarebbe possibile prevedere una captazione a quota superiore ai 470 m, in modo da mantenersi al di sopra dell'area in frana, ma la presenza di vincoli ambientali insuperabili (presenza Parco Beigua e SIC a quote superiori dei 450 m) rendono la possibilità non attuabile. Inoltre verrebbe ampliata in modo consistente l'estensione dell'impianto.

Mantenendo i punti di presa nello stesso luogo, unico che permette l'ammissibilità ai fini ambientali per la preesistenza di briglie, è possibile analizzare il tracciato in sponda idrografica destra, in modo da non attraversare l'area classificata in Pg4.


Tracciato alternativo su versanti boscati acclivi
Tracciato alternativo su versanti boscati acclivi
LEGENDA
Pg4 - (Aree a suscettività MOLTO ALTA - aree in frana attiva)
Pg3a - (Aree a suscettività ALTA - frane quiescenti)
Pg3b - (Aree a suscettività ALTA - aree non di frana quiescente)
Pg2 - (Aree a suscettività MEDIA)
Pg1 - (Aree a suscettività BASSA)
Pg0 - (Aree a suscettività MOLTO BASSA)
A - (Aree speciali di tipo A - Cave attive, Miniere attive)
A - (Aree speciali di tipo A - Discariche in esercizio)
B1 - (Aree speciali di tipo B1 - Cave inattive, Miniere abbandonate)
B2 - (Aree speciali di tipo B2 - Discariche dismesse e Riporti antropici)



STUDIO GEOLOGICO TECNICO AMBIENTALE

Dott. Geol. ANDREA VALENTE ARNALDI

PROVINCIA	SAVONA	COMUNE	VARAZZE

Progetto definitivo per la realizzazione della centrale idroelettrica del torrente Teiro.

COMMITTENTE	Spett.le **REMNA s.r.l.**	Indirizzo: Via Appiani, 12 - 20121 Milano (MI)
PROGETTISTA	**Dott. Ing. Stefana ROSSI**	Indirizzo: Via XX Settembre 34 - 18038 (IM)
TITOLO ELABORATO	**CARTA GEOLOGICO - TECNICA E GEOMORFOLOGICA**	
SCALA	1:10.000	

18038 SANREMO (IM) - Via Manzoni 61 (Piazza Colombo) - Tel./Fax 0184.570051
10124 TORINO - Via Denina 3 (Giardini Reali) - Tel./Fax 011.6960115
12042 BRA (CN) - Strada San Michele 14 - Tel./Fax 0172.44016
335.6458897
E-mail : geostudiovalente@tiscali.it
www.geostudiovalente.com

Dall'analisi dei tracciati si evince quanto segue:

- Sotto il profilo geologico il tracciato della condotta attraverserebbe comunque aree classificate come accumuli di frana all'interno della "CARTA GEOLOGICO-TECNICA E GEOMORFOLOGICA" redatta a corredo del progetto, per cui si avrebbero le medesime tematiche da affrontare sul lato pratico.
- Il tracciato alternativo non dispone di viabilità utilizzabile per la posa della condotta idrica, in quanto l'altimetria della strada in destra idrografica risulta superiore al carico idraulico all'opera di presa.
  La prima viabilità posta ad altimetria utile viene incrociata dopo circa 1,5 km, per cui sarebbe necessaria la creazione di viabilità permanente della larghezza di almeno 3.5 metri e dell'estensione di appunto 1500 m.
- La pista permanente alternativa risulta posta su versante densamente boscato, con conseguente necessità di ingenti tagli di piante. Considerando la densità della vegetazione nell'area di interesse, si potrebbe prevedere il taglio di almeno 1000 esemplari arborei, con conseguente peggioramento in termini di tenuta del versante.
  Lo stesso sbanco del versante acclive per la creazione della pista potrebbe innescare fenomeni attualmente non presenti.
  Inoltre la soluzione non risulta minimamente approvabile sotto il profilo paesaggistico, vista la presenza del vincolo ex D.lgs 42/2004 nell'area interessata dalla pista.
- La DGR 1122/2012 recante le linee guida per la realizzazione degli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, al punto 4.3 – Elementi per il corretto inserimento territoriale degli impianti mini idroelettrici recita:

> - utilizzo di viabilità esistente, sia per le operazioni di cantiere che per le opere di manutenzione, e limitazione a pochi metri dello sviluppo lineare dei nuovi tramiti di accesso eventualmente necessari;
> - individuazione degli eventuali spazi (piazzole, etc.) necessari alla fase di cantiere utilizzando slarghi e/o aree degradate/compromesse, eventualmente già presenti nell'area di intervento, con conseguente previsione della sistemazione finale (a fine lavori) delle stesse.

Per tutti i motivi elencati si ritiene che la soluzione di passaggio al di sotto della viabilità provinciale sia l'unica percorribile, visto che la preesistenza dell'infrastruttura viaria permette l'alloggiamento all'interno di una struttura già esistente e priva di problematiche di stabilità.

La strada infatti ospita già allo stato attuale da vari decenni sottoservizi di varia natura (acquedotto e fognatura) che da informazioni reperite presso il gestore di rete non hanno mai presentato problematiche legate a movimenti gravitativi.

L'utilizzo della viabilità esistente permetterà il ripristino del manto stradale, che allo stato attuale versa in situazione di marcata usura ormai da anni, riducendo di fatto il rischio per l'incolumità pubblica legato alla viabilità.

Dichiarazione di servizio pubblico essenziale dell'infrastruttura:

Gli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili sono da considerarsi di pubblica utilità.

L'art. 12 del Dlgs. 387/2003 recita:

"Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti."

Si allega inoltre il parere dell'Avvocatura di Stato del 14/02/2007 in cui viene accertato che gli impianti idroelettrici siano da considerare servizi pubblici essenziali.

Si allega il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 22/07/2009 in cui si delibera che le opere relative agli impianti idroelettrici sono da considerarsi servizi pubblici essenziali e come tali sono localizzabili in aree *"in dissesto"* o *"A rischio idrogeologico molto elevato"* .

PARERE AVVOCATURA

19. GIU. 2009 12:38 AUTORITA BACINO PO NR. 255 P. 2/

1. Sig | Pinna

POSTA PRIORITARIA

14/02/2007-19476 P
Roma
POSTA PRIORITARIA

Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12
00186 ROMA

Autorità di Bacino del Fiume Po
Via Garibaldi, 75
43100 Parma

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
20 FEB 2007
PROT. N° 905
CLASSIF. N° 0.4.1

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare CS 3242/2007 Sez. I bis
Avv. D'ASCIA

Si prega di indicare nella successiva corrispondenza i dati sopra riportati

Risposta a nota del 9.1.2007 *prot.* 133

OGGETTO: Parere interpretativo sulla definizione giuridica di "servizio pubblico essenziale" di cui agli artt. 9 comma 5 e 38 della Norme di Attuazione del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po"

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale si chiedeva un parere sul significato da dare alla locuzione "servizi pubblici essenziali" utilizzata negli artt. 9 e 38 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI).

Il quesito verte in particolare sulla possibilità di far rientrare l'attività di produzione di energia elettrica nella nozione di servizio pubblico essenziale, in modo da consentirne lo svolgimento anche in deroga al vincolo generale imposto dal PAI, ove non diversamente localizzabile.

Nella nota in epigrafe codesta Autorità evocava l'art. 1, legge 146/1990, che nel definire i servizi pubblici essenziali ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero, fa riferimento alle attività volte a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, e, al comma 2, indica tra queste l'"*approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali*".

Si ponevano quindi i seguenti problemi: a) se si potesse ricorrere alla definizione di cui all'art. 1, legge 146/1990 per la soluzione del quesito interpretativo in oggetto; b) se nello specifico la produzione di energia elettrica possa essere ricompresa nella nozione di servizio pubblico essenziale.

Ora, a parere di questa Avvocatura, non vi sono ostacoli per rinviare alla definizione data dal legislatore nella legge 146/1990, dal momento che come nella legge 146/1990, anche negli artt. 9 e 38 cit. la nozione di "servizi pubblici essenziali" si colloca nel quadro dei motivi eccezionali che possano autorizzare il contestuale sacrificio di un particolare interesse pubblico tutelato dal legislatore.

Nella legge 146/1990 lo svolgimento di un "servizio pubblico essenziale" giustifica infatti la parziale compressione dell'esercizio del diritto di sciopero; negli artt. 9 e 38 delle norme di attuazione del PAI, invece, consente la deroga al divieto generale di trasformazione e uso del suolo.

POSTA PRIORITARIA

Avvocatura Generale dello Stato

In entrambi i casi, come si può notare, il legislatore fa prevalere la necessità dell'espletamento del servizio pubblico essenziale su valori comunque rilevanti (come il diritto di sciopero, o la tutela del suolo).

È indubbio dunque che la interpretazione della nozione di servizio pubblico sia comunque legata alla necessità di verificare se lo stesso vada a soddisfare bisogni generali di rilevanza primaria, tali da prevalere sugli opposti interessi presi in considerazione.

In tal senso, può evocarsi anche l'art. 43 Cost., che limita la libertà di iniziativa economica privata e consente che lo Stato riservi a sé alcune attività, quando vi sia una utilità generale, e si tratti di "servizi pubblici essenziali, fonti di energia o situazioni di monopolio".

Ora, alla luce di queste considerazioni, l'elemento da prendere in esame è quello dei bisogni primari assicurati dai servizi pubblici essenziali, di fronte ai quali il valore della tutela del suolo (come del diritto di sciopero, o della libertà di iniziativa economica privata) sia recessivo.

Ebbene, è indubbio che il servizio di erogazione dell'energia elettrica sia funzionale al soddisfacimento di un bisogno primario della persona, come peraltro riconosciuto dalla legge 146/1990.

Ma non può non rilevarsi anche che ai fini dell'erogazione dell'energia elettrica sono indispensabili tutte le attività propedeutiche di produzione, trasmissione e distribuzione, che sono dunque necessariamente da ricomprendere nella nozione di "servizio pubblico essenziale".

Sarebbe irragionevole infatti perseguire il soddisfacimento del bisogno primario legato al consumo dell'energia elettrica, anche a scapito di altri valori dell'ordinamento, ma solo nel momento finale dell'erogazione e dell'approvvigionamento, e non anche nelle fasi della produzione, della trasmissione e distribuzione dell'energia.

Si ritiene pertanto che l'attività di produzione dell'energia elettrica possa rappresentare un servizio pubblico essenziale ai fini dell'applicazione degli artt. 9, comma 5 e 38 delle norme di attuazione del PAI.

L'AVVOCATO ESTENSORE
Lorenzo D'Ascia

IL VICE AVVOCATO GENERALE
Glauco Nori

PARERE ADB PO

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 22 luglio 2009 **Deliberazione n. 10/2009**

OGGETTO: Compatibilità delle istanze di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico corredate da progetti di opere da realizzarsi in aree individuate e classificate dal "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po*" (PAI) come "*aree in dissesto*" o "*aree a rischio idrogeologico molto elevato*" e sottoposte a vincoli dalle Norme di Attuazione di tale Piano stralcio.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a "*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*";
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*";
- la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*";
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante "*Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali*";
- in particolare, l'art. 1 della suddetta legge;
- il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- in particolare, gli articoli 29 e 30 del suddetto Decreto legislativo;



- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po*";
- il D. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- in particolare l'articolo 12 del suddetto Decreto legislativo;

VISTI, INOLTRE,
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "*Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*";
- in particolare, l'art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*";
- in particolare, l'art. 1 del suddetto Decreto, relativo a "*Autorità di bacino di rilievo nazionale*";

RICHIAMATI
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po*" (di seguito: PAI);
- gli articoli 9 e 50 dell'Elaborato 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI;
- la Nota della Regione Piemonte prot. n. 6830/23 del 29 novembre 2006;
- la Nota di questa Autorità prot. n. 133 del 9 gennaio 2007 recante «*Richiesta di parere interpretativo, relativo alla definizione giuridica di "Servizio pubblico essenziale" da utilizzare ai fini dell'applicazione degli artt. 9, comma 5 e 38 delle Norme di Attuazione del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (adottato con Deliberazione C.I. n. 18 del 26 aprile 2001 ed approvato con DPCM 24 maggio 2001, ai sensi della legge n. 183/1989)*»;
- la Nota dell'Avvocatura Generale dello Stato CS 3242/2007 Sez. I *bis* (Avv. D'Ascia) recante «*Parere interpretativo sulla definizione giuridica di "Servizio pubblico essenziale" di cui agli artt. 9, comma 5 e 38 delle Norme di Attuazione del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po"*»;

PREMESSO CHE:
- con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, questo Comitato Istituzionale ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po*" (PAI, entrato in vigore a seguito della sua approvazione con DPCM 24 maggio 2001), il quale, attraverso le sue disposizioni, persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con

particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi (cfr. art. 1, comma 3 dell'Elaborato 7 del PAI, *Norme di Attuazione*: di seguito NA);

- il PAI costituisce uno stralcio del *Piano di bacino idrografico del fiume Po* (previsto e disciplinato dall'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183), il quale ha natura di Piano territoriale di settore ed è definito come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato, le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque;
- in particolare, il PAI è stato adottato ed approvato ai sensi del comma 6*ter* del citato articolo 17, il quale prevede che i Piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- allo scopo di garantire il perseguimento dei propri obiettivi, il PAI ha preso in esame le diverse tipologie territoriali (rete idrografica principale e fondovalle, rete idrografica secondaria di pianura e rete scolante artificiale, versanti e reticolo idrografico di montagna: cfr. art. 6 NA) presenti nel proprio ambito di riferimento, il quale è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- con riguardo a ciascuna delle suddette tipologie di territorio, il PAI ha specificato appositi indirizzi, prescrizioni e vincoli da applicare per il raggiungimento di un assetto idraulico ed idrogeologico del bacino del Po coerente con le finalità che tale Piano stralcio si prefigge di conseguire;
- tra le aree suddette il PAI ha individuato e delimitato cartograficamente, nell'ambito dei propri elaborati, sia quelle *caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico* (per la parte collinare e montana del bacino), sia quelle *caratterizzate dalla presenza di rischio idrogeologico elevato e molto elevato* (presenti sia nella parte collinare e montana, sia nell'ambito della rete idrografica di pianura e nei fondovalle);
- con riferimento a tali aree, le NA del PAI hanno previsto una *regolamentazione degli usi del suolo* che comporta l'adozione di disposizioni normative (dichiarate di *efficacia immediatamente vincolante* ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge n. 183/1989) specificamente finalizzate a limitare, per tali aree, le attività di trasformazione ed uso del suolo;
- tra le suddette disposizioni di vincolo assumono rilievo quelle stabilite dagli articoli 9 (*Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico*) e 50 (limitazioni inerenti alle *aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano*) delle citate NA;
- in particolare, l'articolo 9 stabilisce che nelle aree interessate da fenomeni di dissesto a pericolosità molto elevata ed elevata di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono consentite solamente determinate tipologie di interventi, tra i quali figura *la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di*

compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. La norma aggiunge che *gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto* (a secondo della tipologia di fenomeno) *dello stato di dissesto in essere o delle condizioni idrauliche presenti*;

- analogamente l'art. 50 NA, ai commi 1 e 3, prevede che la suddetta *ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti* sia ammissibile anche nelle porzioni di territorio collinare e montano a rischio idrogeologico molto elevato contrassegnate come Zona 1 e Zona 2 (sempre *previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente* e sempre che l'intervento garantisca comunque *la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere*);
- in ogni caso i progetti degli interventi suddetti devono necessariamente essere accompagnati da una verifica tecnica, redatta e firmata da un tecnico abilitato e condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988. Tale verifica è volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso (cfr. comma 12 dell'art. 9 NA);

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- negli ultimi tempi, a seguito dell'esame di un certo numero di domande, presentate alle Pubbliche Amministrazioni competenti, per concessioni di derivazione d'acqua finalizzate alla produzione di energia elettrica accompagnate da progetti di massima delle opere necessarie a tale derivazione, è emerso che le opere così progettate sarebbero destinate ad essere realizzate in aree classificate dagli elaborati del PAI come *aree Fa, Fq, Ee, Eb, Ca* e *Cb*, oltre che come *Zona 1* e *Zona 2*;
- a seguito di tale accertamento, le Amministrazioni competenti al rilascio dei provvedimenti necessari per la realizzazione delle opere di derivazione e per l'esercizio dell'attività di produzione di energia idroelettrica si sono rivolte a questa Autorità sottoponendo ad essa un quesito interpretativo volto a di chiarire se tali opere possano o meno essere ricondotte alla fattispecie delle *infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili* ed ai *relativi impianti*, di cui agli artt. 9 e 50 delle NA del PAI e se, pertanto, esse debbano considerarsi ammissibili (previo accertamento della sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalle norme di vincolo sopra citate) anche con riferimento alle aree in esame;
- i quesiti proposti, in particolare, vertono sulla riconducibilità dell'attività di produzione di energia idroelettrica alla fattispecie più generale del "*servizio pubblico essenziale*", sul fatto che le opere necessarie per la derivazione dell'acqua da un corpo idrico superficiale a fini di produzione di energia elettrica (con particolare riguardo alle *traverse*) possono essere equiparate alle "*infrastrutture lineari e a rete non altrimenti localizzabili*" ai sensi delle NA del PAI e, infine,

sull'accertamento delle soluzioni e dei requisiti tecnici (e delle relative verifiche, da eseguire in sede di procedimento di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione) che, qualora venga accertata l'ammissibilità della realizzazione di opere di derivazione nelle suddette aree in dissesto, dovranno in ogni caso venire posti in essere, al fine di garantire che le singole opere di derivazione non incrementino in alcun modo le condizioni di criticità (pericolosità e/o rischio) rilevate dal PAI con riferimento alle aree in dissesto su cui le opere medesime sono destinate ad insistere;

- in particolare, l'equiparazione delle opere di derivazione per la produzione di energia idroelettrica con la tipologia delle infrastrutture lineari e rete è stata proposta in considerazione del fatto che alla data di approvazione del PAI (agosto 2001) la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non rivestiva ancora l'importanza strategica e di indubbio *pubblico interesse* che può assumere oggi alla luce delle prescrizioni del Protocollo di Kyoto, delle decisioni e degli impegni assunti in sede comunitaria in materia di riduzione delle emissioni e di sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili, anche a mente delle sanzioni applicabili, connesse all'inosservanza delle prescrizioni comunitarie in materia;
- gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere comunque considerati come parte integrante della rete di distribuzione di energia elettrica;
- le osservazioni di cui ai punti precedenti paiono quindi giustificare la necessità di sviluppare idonei approfondimenti interpretativi per adeguare la normativa di vincolo all'evoluzione della situazione successiva al momento dell'approvazione del PAI;

CONSIDERATO CHE

- sul problema relativo alla natura di servizio pubblico essenziale dell'attività di produzione dell'energia elettrica, questa Autorità aveva già richiesto un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato (con Nota prot. n. 133 del 9 gennaio 2007, a seguito di espressa richiesta della Regione Piemonte, formulata con Nota prot. n. 6830/23 del 29 novembre 2006), proprio in virtù del fatto che non risultano disposizioni che attribuiscano espressamente tale qualifica alla produzione di energia elettrica;

nel febbraio 2007, l'Avvocatura si è espressa in senso favorevole a qualificare la produzione di energia elettrica come *servizio pubblico essenziale*, sostenendo che per stabilire se un'attività rientri o meno del novero dei servizi pubblici essenziali occorre fare riferimento alla definizione generale di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in base al quale sono considerate alla stregua di servizi pubblici essenziali quelle attività volte a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, con riguardo, in particolare alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico – artistico. In particolare, l'Avvocatura ha osservato che "*...non può non rilevarsi che anche ai fini dell'erogazione dell'energia elettrica sono indispensabili tutte le attività propedeutiche di produzione, trasmissione e distribuzione che sono dunque necessariamente da ricomprendere nella definizione di servizio pubblico essenziale*". L'Avvocatura ha concluso che "*si*

ritiene pertanto che l'attività di produzione dell'energia elettrica possa rappresentare un servizio pubblico essenziale ai fini dell'applicazione degli artt. 9, comma 5 e 38 delle norme di attuazione del PAI".

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE

- allo scopo di consentire un'applicazione il più possibile uniforme delle disposizioni del PAI in tutto l'ambito territoriale di riferimento di tale piano stralcio e di agevolare le Pubbliche Amministrazioni, competenti allo svolgimento del suddetto procedimento unico ed all'adozione dei provvedimenti conclusivi dello stesso, nelle valutazioni necessarie al fine di stabilire la compatibilità delle istanze di derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica con le Norme di Attuazione del PAI, con particolare riguardo a quelle relative alle aree in dissesto e a rischio idrogeologico molto elevato richiamate in precedenza, questo Comitato Istituzionale ritiene quindi opportuno adottare una specifica interpretazione delle norme, per assicurare un'applicazione delle stesse coerente con le finalità del Piano ed il più possibile omogenea su scala di bacino, tenendo altresì conto dei rilevanti interessi pubblici che la produzione di energia elettrica è rivolta a soddisfare e della necessità di pervenire a quell'equo ed imparziale contemperamento di tutti gli interessi in gioco che costituisce uno dei fini principali di tutta l'attività amministrativa pubblica;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006 ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del medesimo Decreto, dal canto suo, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- il successivo articolo 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha ulteriormente modificato l'art. 170 del D. lgs. n. 152/2006, ribadendo in ogni caso la proroga delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fino alla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 63, comma 2 del medesimo Decreto legislativo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del D. L. n. 208/2008) sussiste, quindi, la competenza di questo Comitato Istituzionale all'adozione della presente Deliberazione;

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO * PARMA *

ACQUISITO

- il parere espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 14 luglio 2009;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. Le opere finalizzate alla produzione di energia idroelettrica possono essere ricomprese nelle fattispecie di cui agli artt. 9, comma 5, 38 e 50 delle Norme di Attuazione del PAI.
2. Si dà mandato al Comitato Tecnico di predisporre una specifica Direttiva tecnica per la valutazione della compatibilità degli interventi rispetto alle condizioni di dissesto esistenti e per la valutazione delle possibili alternative di localizzazione degli impianti stessi.

Il Dirigente incaricato del Coordinamento della Pianificazione di bacino

(Dott. Francesco Puma)

Il Presidente

(On. le Roberto Menia)

Si allegano di seguito le seguenti certificazioni:

2) certificazione che attesti la copertura economica comprese le opere di messa in sicurezza dell'intervento

3) la certificazione nella quale è dichiarato che il progetto prevede l'assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al piano di bacino e al piano comunale di protezione civile.

Milano 25/09/2015



Via De Amicis 26 - 20123 Milano MI
Tel/Fax +39 02 87085967 - CF/PIVA 07405480968

All'Ufficio Territoriale di Savona
e Imperia per la Difesa del
Suolo e delle Acque
Via Sormano, 12
17100 SAVONA

Oggetto: Dichiarazione sulla capacità finanziaria relativa alla realizzazione di impianto idroelettrico sul Torrente Teiro. Comune di Varazze

Con la presente, il sottoscritto Ing. Piero Gavazzi, nato a Milano (MI) il 15/05/1954 in qualità di amministratore unico della società REMNA Srl con sede in Via De Amicis 26 - 20123 Milano (MI), P.IVA/C.F.: 07405480968, iscritta al registro delle Imprese della Camera di Commercio industria Artigianato Agricoltura di Milano sezione Ordinaria R.E.A. 1956423

DICHIARA

Di avere la capacità economica necessaria alla realizzazione del progetto denominato "Impianto idroelettrico del Torrente Teiro", in comune di Varazze.

Milano, 23/09/2015

FIRMA

REMNA Srl
Via Edmondo De Amicis, 26
20123 MILANO
Pec: remna@legalmail.it
Part. IVA e Cod. Fisc. 07405480968

Via De Amicis 26 - 20123 Milano MI
Tel/Fax +39 02 87085967 - CF/PIVA 07405480968

All'Ufficio Territoriale di Savona
e Imperia per la Difesa del
Suolo e delle Acque
Via Sormano, 12
17100 SAVONA

Oggetto: Dichiarazione di assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al piano di bacino e al piano comunale di protezione civile relative alla realizzazione di impianto idroelettrico sul Torrente Teiro. Comune di Varazze

Con la presente, il sottoscritto Ing. Piero Gavazzi, nato a Milano (MI) il 15/05/1954 in qualità di amministratore unico della società REMNA Srl con sede in Via De Amicis 26 - 20123 Milano (MI), P.IVA/C.F.: 07405480968, iscritta al registro delle Imprese della Camera di Commercio industria Artigianato Agricoltura di Milano sezione Ordinaria R.E.A. 1956423

DICHIARA

Che il progetto prevede l'assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al piano di bacino e al piano comunale di protezione civile.

Si dichiara inoltre fin d'ora l'intenzione di attenersi strettamente a tutto quanto il Comune vorrà indicare in sede di Conferenza dei Servizi. Si ribadiscono comunque i seguenti aspetti:

a. il funzionamento dell'impianto non prevede la permanenza del personale in quanto gestito in telecontrollo
b. le operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria, soprattutto quelle presso l'opera di presa, devono essere programmate in periodi in cui l'alveo sia accessibile; ovviamente non verranno mai realizzate in caso di allerta meteo (di qualunque livello)
c. presso tutti i manufatti in progetto verranno posti cartelli di informazione/attenzione destinati a tutti (anche al passante occasionale)
d. la gestione dell'impianto prevede naturalmente monitoraggi continui sulle condizioni di manutenzione dello sbarramento e degli altri manufatti.

Milano, 23/09/2015

FIRMA

REMNA Srl
Via Edmondo De Amicis, 26
20123 MILANO
Pec: remna@legalmail.it
Part. IVA e Cod. Fisc. 07405480968